

ALLEGATO SUB B)

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO**

**PROVINCIA DI COMO**

**Rep. N. xxxx/xxxx**

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO PAIDEIA PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2024 – CIG: 9276554687.

L’anno ... il giorno ... del mese di .... presso la residenza Comunale di Capiago Intimiano (CO), nell’Ufficio di Segreteria,

avanti a me dott. Domenico ESPOSITO, Segretario Comunale di Capiago Intimiano, autorizzato a rogare il presente atto in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, senza l’assistenza dei testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

da una parte: Bedetti Luigi nato a Como (Co) il 12/03/1970, C.F.: BDTLGU70C12C933U, domiciliato per la funzione presso il Municipio del Comune di Capiago Intimiano, il quale dichiara di intervenire nel presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell’Area

Servizi Demografici e Istruzione in legale rappresentanza del COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO (cod. fisc. 00608850137), con sede a Capiago Intimiano, in Via Serenza n. 7, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità “Concedente”;

dall’altra parte: .... nato a .... il ....., C.F.: ....., residente a ... Via ... n. ..., il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua

	ALLEGATO SUB B)	
	qualità di ..... della società ....., con sede legale in ..... (...), Via .....	
	n. ...., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese	
	presso la Camera di Commercio di .....: ....., che nel prosieguo dell’Atto verrà	
	chiamata per brevità anche “Concessionario”.	
	Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di	
	contrattare io, Segretario Comunale, sono personalmente certo, mi chiedono	
	di ricevere questo Atto, ai fini del quale	
	<b>P R E M E T T O N O</b>	
	- che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 tra i Comuni di	
	Figino Serenza, Novedrate e Capiago Intimiano, è stata costituita una Centrale	
	Unica di Committenza, con sede a Figino Serenza, per l’acquisizione di	
	lavori, servizi e forniture;	
	- che, con Determinazione a contrattare n.        /R.G. del        adottata dal	
	Responsabile dell’Area Servizi Demografici e Istruzione del Comune di	
	Capiago Intimiano, si è stabilito:	
	1. di affidare in concessione, mediante procedura aperta, con il criterio	
	dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di gestione	
	dell’Asilo Nido Paideia di Capiago Intimiano, per il periodo 1.09.2022	
	– 31.08.2024, per un valore complessivo stimato a base di gara di €	
	xxxxxxxxx, di cui € 0,00 per costi per la sicurezza da rischi da	
	interferenza;	
	2. di delegare la Centrale di Committenza con sede a Figino Serenza	
	(CO) all’adozione del provvedimento di indizione gara ed	
	approvazione schema del bando;	

	ALLEGATO SUB B)	
	3. che, con Determinazione n. xxxx/RG. Del xxx del Responsabile della	
	Centrale di Committenza, sono stati approvati il bando di gara ed il	
	disciplinare di gara con annessi schemi di domanda;	
	4. che, a seguito di detta procedura, espletata in forma telematica sulla	
	piattaforma SINTEL di ARIA LOMBARDIA, come da relativi verbali	
	di gara approvati con determinazione del Responsabile della Centrale	
	di Committenza n. xxx/RG del xxxxxx il servizio è stato aggiudicato	
	al “Concessionario”;	
	5. che, con determinazione del Responsabile della Centrale di	
	Committenza, l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art.	
	32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per effetto della conclusione, con	
	esito positivo, della procedura di verifica dei prescritti requisiti in capo	
	all’Appaltatore;	
	6. che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva	
	(DURC), attestante l’assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti	
	dalle vigenti disposizioni (Numero Protocollo scadenza validità);	
	7. che è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto ai sensi	
	dell’art. 32 - comma 9 – del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>ARTICOLO 1 – (Premesse)</b>	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.	
	<b>ARTICOLO 2 – (Oggetto della Concessione)</b>	
	La concessione ha per oggetto la progettazione, l’organizzazione, la gestione	
	e l’amministrazione del servizio “Asilo Nido” presso il Centro per l’Infanzia	

ALLEGATO SUB B)

Paideia, con recettività complessiva pari a n. 24 posti. Lo stabile è di proprietà del Comune di Capiago Intimiano ed è situato in Via Serenza 90.

Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 36 mesi d'età, prioritariamente residenti nel territorio di Capiago Intimiano e successivamente agli abitanti dei Comuni limitrofi. Obiettivi generali del servizio sono:

➤ Offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.

➤ Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;

➤ Valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;

➤ Produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

Il quadro prestazionale minimo, che il concessionario dovrà garantire per conto dell'Amministrazione Comunale ma in nome proprio e a proprio

	ALLEGATO SUB B)	
	rischio, è la gestione delle attività qui di seguito illustrate:	
	- attività EDUCATIVA	
	- attività AUSILIARIA	
	- SERVIZIO di SOMMINISTRAZIONE PASTI (secondo le specifiche di cui al successivo art. 8)	
	- FORNITURE di PRESIDI IGIENICI-SANITARI	
	- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base delle indicazioni date dal Comune di Capiago Intimiano, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme e interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente;	
	- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura, attrezzatura ed impianti;	
	- altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario.	
	La concessione del servizio viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti da:	
	- Progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ... in data .....	
	costituito da:	
	a) relazione tecnica illustrativa	
	b) capitolato speciale descrittivo e prestazionale	
	c) schema di contratto;	
	- offerta tecnica ed economica presentati dal Concessionario in sede di gara.	

ALLEGATO SUB B)

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Il Comune di Capiago Intimiano trasferisce al Concessionario, che lo assume completamente con la sottoscrizione del presente contratto, il rischio operativo derivante dalla gestione dei servizi oggetto della concessione, nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi medesimi.

Al Concessionario sono pertanto trasferiti tutti i rischi ed in particolare quelli che si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, derivanti da errata valutazione dei tempi e dei costi di approvvigionamento, produzione e gestione, da inadempimenti contrattuali da parte di fornitori e subappaltatori, dalla contrazione della domanda specifica di servizio, da performance produttiva, da obsolescenza tecnica e guasti ed inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature, da ritardi e inesigibilità dei crediti e degli incassi, dalla perdita di banche dati, da risarcimento di danni cagionati a terzi, dal rischio alimentare e sanitario, nonché dai rischi derivanti da inadempimento contrattuale nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario promuove ogni utile iniziativa tesa alla mitigazione dei suddetti rischi mediante l'attivazione di strumenti ed iniziative che consentono di ridurre a livelli minimi la probabilità di esposizione a tali rischi.

### **ARTICOLO 3 – (Immobili, impianti ed attrezzature)**

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del concessionario i locali

ALLEGATO SUB B)

siti in Via Serenza 90, già sede dell'asilo nido, dotati degli arredi ed attrezzature per tutte le sale finalizzate alle diverse attività come da allegato A al Capitolato, compresi gli spazi esterni e locali di pertinenza. L'intero complesso è situato al piano terra e comprensivo di area verde, come da planimetria allegata. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura spese a integrare quanto necessario per l'arredo dell'intera struttura per lo svolgimento delle attività del nido sia all'interno che all'esterno della struttura.

L'Amministrazione Comunale si impegna a consegnare la struttura arredata e a norma.

Alla fine della concessione (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio) la struttura immobiliare e il contenuto della stessa dovranno essere riconsegnati a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi.

Gli arredi e le attrezzature acquistati a qualsiasi titolo dal concessionario rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, al termine della concessione, senza corresponsione di alcun indennizzo.

Resta in carico al concessionario il mantenimento e la garanzia dell'efficienza e della conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature necessarie al servizio.

Il Concessionario sarà responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature presenti; s'impegna all'uso corretto e diligente, con pulizia accurata di arredi ed attrezzature costituenti il complesso delle dotazioni da

	ALLEGATO SUB B)	
	utilizzare per la gestione dei servizi.	
	Il Concessionario non può apportare modifiche o trasformazioni ai locali ed attrezzature, senza esplicita autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.	
	<b>ARTICOLO 4 – (Durata della concessione, apertura e funzionamento)</b>	
	La presente concessione avrà la durata di anni 2, con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/08/2024.	
	L’asilo nido dovrà essere funzionante per almeno 205 giorni nel periodo 1° settembre – 31 luglio, dal lunedì a venerdì, con possibilità di sospensione nel periodo natalizio e pasquale.	
	L’orario massimo giornaliero di apertura dell’Asilo Nido per le attività oggetto della presente concessione, in funzione dei parametri di cui ai commi successivi, va indicativamente dalle 07:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì.	
	Il servizio pedagogico garantito alle famiglie prevede posti a tempo pieno di nove ore massime di servizio giornaliero nella fascia di apertura della struttura indicativamente dalle 07:30 alle 16.30 (pasto incluso).	
	È facoltà del concessionario, in base alle ipotizzate esigenze dell’utenza, prevedere posti a tempo ridotto, nonché posti a tempo pieno prolungato.	
	Si precisa al riguardo che il concessionario si impegna a fornire un servizio di somministrazione pasti a tutti i bambini presenti al Nido all’orario del pranzo, indipendentemente dalla tipologia oraria di frequenza prescelta.	
	Ai bambini fruitori del servizio dovrà essere garantita una merenda, sia al mattino che al pomeriggio.	
	<b>ARTICOLO 5 – (Valore della concessione)</b>	
	Il valore stimato complessivo della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 50/2016, è, al netto dell’IVA, pari ad Euro xxxxx (importo annuo pari a	



	ALLEGATO SUB B)	
	€ xxxxx), di cui Euro 0,00.= per oneri della sicurezza, come di seguito	
	determinato:	
	<b>Opzioni</b>	
	Proroga tecnica ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016	
	La Stazione Appaltante, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà,	
	che il concessionario si obbliga ad accettare, quale clausola di contratto, di	
	disporre la proroga del servizio per ulteriori 6 mesi nelle more necessarie alla	
	conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.	
	In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste	
	nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la	
	Stazione Appaltante.	
	L’importo di tale opzione ammonta ad € xxxx.	
	<b>Rinnovo del contratto</b>	
	La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle	
	medesime condizioni per una durata pari a anni 2, per un importo di € xxxx	
	del D.Lgs. n. 50/2016). La Stazione Appaltante esercita tale facoltà	
	comunicandola all’appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del	
	contratto originario.	
	Tutte le predette opzioni rappresentano un diritto potestativo della Stazione	
	Appaltante e, pertanto, nel caso in cui la stessa decidesse di avvalersene, il	
	concessionario sarà obbligato a darvi seguito, mentre nel caso in cui la	
	Stazione Appaltante decidesse di non avvalersene, il concessionario non avrà	
	diritto ad alcun indennizzo compensativo.	
	Valore complessivo della concessione	
	Il valore complessivo della concessione, idoneo a divenire contratto,	

	ALLEGATO SUB B)	
	comprensivo delle opzioni di cui sopra e degli oneri della sicurezza, è di €	
	xxxxx.	
	Non sono previsti costi per oneri della sicurezza derivanti da rischi di	
	interferenza.	
	Tale importo è espresso a titolo di stima ed è, pertanto, puramente indicativo;	
	esso non costituisce alcun impegno per il comune sul numero dei bambini che	
	effettivamente frequenteranno l’asilo nido, né sulla tipologia di tempo, pieno	
	– part-time – prolungato, che verrà effettivamente attivata per ciascun	
	bambino frequentante.	
	<b>ARTICOLO 6 – (Retta di frequenza)</b>	
	La retta di frequenza è interamente a carico della famiglia e sarà direttamente	
	incassata e trattenuta dal Concessionario quale compenso per il servizio	
	svolto.	
	Pertanto, per la gestione dei servizi di cui alla presente concessione, al	
	concessionario è riconosciuto un compenso mensile (I.V.A. esclusa) per	
	bambino iscritto nella forma di rette pagate dagli utenti, come da offerta	
	presentata in gara dal Concessionario pari ad € xxxx.	
	L’importo indicato in sede di offerta è relativo al tempo pieno (9 ore).	
	L’importo del part time (5 ore) sarà ridotto del 13% rispetto al prezzo offerto,	
	l’importo del part time (4 ore) sarà ridotto del 23%, l’importo del tempo pieno	
	prolungato sarà aumentato del 5%.	
	Oltre la retta mensile, le famiglie sono tenute al pagamento della quota di	
	iscrizione (se richiesta dal concessionario).	
	Il concessionario è libero di applicare rette inferiori a quelle stabilite in sede	
	di offerta.	

ALLEGATO SUB B)

La retta dovuta dagli utenti va versata al concessionario, secondo le modalità stabilite dal concessionario stesso, anche eventualmente in via anticipata, entro il 30 del mese precedente quello di frequenza e di ciò l'impresa ha diritto di pretendere impegno scritto da parte delle famiglie dei minori.

Tutte le somme di cui al presente articolo si intendono al netto d'IVA, se ed in quanto dovuta.

Nulla è dovuto dalla committente al concessionario per utenti in tutto o in parte morosi. Restano ad esclusivo onere e carico tutti gli oneri e adempimenti connessi al recupero delle quote inevase dagli utenti.

#### **ARTICOLO 7 – (Revisione dei prezzi)**

A partire dal secondo anno, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno di contratto il concessionario potrà inoltrare motivata istanza al Comune di Capiago Intimiano per la revisione delle tariffe praticate all'utenza (rette di frequenza e costo dei pasti per ciascun bambino). L'aumento delle tariffe potrà in ogni caso essere richiesto nella misura massima del 100% della percentuale media di aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per l'anno precedente.

La variazione dell'indice ISTAT, riconosciuta con decorrenza dal mese di settembre, sarà rilevata sul periodo 01 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.

L'applicazione dell'incremento tariffario all'utenza potrà avvenire solo previa espressa autorizzazione del Comune di Capiago Intimiano.

#### **ARTICOLO 8 – (Servizio di refezione e somministrazione dei pasti)**

Il Concessionario dovrà garantire agli utenti del nido la somministrazione, con proprio personale, del pranzo e delle merende nei vari momenti della giornata

ALLEGATO SUB B)

(mattina e pomeriggio). I pasti saranno forniti esclusivamente dalla azienda concessionaria della commessa per la gestione del servizio di refezione di tutte le scuole del Comune di Capiago Intimiano e che per la produzione dei pasti dell'Asilo Nido utilizzerà il centro cottura all'interno dello stabile.

Il costo del pasto sarà fatturato direttamente agli utenti del nido dall'azienda concessionaria del servizio di ristorazione.

Pertanto, le rette di frequenza dell'asilo nido non comprendono il costo del pasto.

#### **ARTICOLO 9 – (Organizzazione del Personale)**

Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del servizio asilo nido, possieda i requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/2929 del 09/03/2020 ed eventuali modifiche e integrazioni.

Il Concessionario dovrà pertanto garantire il rispetto del rapporto personale/numero iscritti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa sopraindicata.

Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel centro dovranno essere regolarmente sostituite al fine di assicurare la continuità, la funzionalità e la qualità del servizio, nonché al fine di garantire l'efficacia dell'attività didattica, la custodia e sicurezza dei minori secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso, la stabilità delle figure di riferimento come declinato nell'offerta tecnica.

#### **ARTICOLO 10- (Tutela contrattuale dei Lavoratori)**

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori

ALLEGATO SUB B)

dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della gestione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

#### **ARTICOLO 11 - (Cauzione definitiva)**

Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi degli articoli 93, comma 7 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, cauzione definitiva di Euro xxxx a mezzo xxxxxx emessa dalla xxxxxx in data xxxxx polizza n. xxxx. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia voluto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **ARTICOLO 12 - (Polizza assicurativa)**

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato d'oneri ha presentato copia della polizza assicurativa di responsabilità civile in ordine all'esecuzione di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, stipulata appositamente o come appendice integrativa di una polizza RCT/O già esistente, con i massimali previsti dall'art. 18 del C.S.A. – Polizza n. xxxxxxxx del xxxxxxxx della Compagnia xxxxxxxx – Agenzia di xxxx, giusta

	ALLEGATO SUB B)	
	documentazione agli atti.	
	<b>ARTICOLO 13 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)</b>	
	Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.	
	<b>ARTICOLO 14 – Spese contrattuali</b>	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del Concessionario.	
	<b>ARTICOLO 15 – (Penali)</b>	
	Qualora si verificassero inadempienza, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto al presente contratto e al Capitolato d’oneri l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, nei confronti del Concessionario, le penali di cui all’art. 22 del Capitolato d’oneri. Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento.	
	<b>ARTICOLO 16 – (Referente comunale)</b>	
	Il “Comune” nomina quale suo referente il Sig. Bedetti Luigi, Responsabile Area Servizi Demografici e Istruzione a cui il Concessionario si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.	
	<b>ARTICOLO 17 – (Domicilio del Concessionario)</b>	
	Per tutti gli effetti del presente contratto il concessionario elegge domicilio legale presso xxxx.	
	<b>ARTICOLO 18 - (Registrazione e Bolli)</b>	
	Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa, trattandosi di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).	
	<b>ARTICOLO 19 – (Divieto di cessione del Contratto)</b>	

ALLEGATO SUB B)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**ARTICOLO 20 – (Codice di comportamento)**

Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Comportamento del Comune di Capiago Intimiano.

Nei casi di violazione grave di disposizioni dei predetti, previa contestazione, il presente rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 e dell'art. 2, comma 2, Codice di Comportamento Nazionale.

**ARTICOLO 21 – (Controversie)**

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente contratto, per il quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, sarà competente il foro di Como.

**ARTICOLO 22 – (Trattamento dei dati personali)**

Il “Comune”, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento (U.E. 679/2016), informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

-----

Il presente contratto è redatto in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

E, richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali, a mia espressa richiesta, dichiarano il tutto essere conforme alla loro volontà, per cui, a conferma, lo sottoscrivono in

